



# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

## NOBIS SEI

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO NBS.RCA.2015.001-2021.001 – EDIZIONE 01.03.2021

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
  - b) Dip Aggiuntivo;
  - c) Glossario;
  - d) Condizioni di assicurazione
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo



# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Nobis Sei



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

## CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

Il prodotto "Nobis Sei" tutela l'Assicurato dai rischi connessi alla Responsabilità Civile Auto ed opera per il tempo limitato di sei mesi. Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente e dal Modulo di Inclusione sottoscritto dall'Assicurato.



## CHE COSA È ASSICURATO?

### ✓ Responsabilità Civile della Circolazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.

L'assicurazione opera anche per:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione**;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, **purché conseguenti alla circolazione del Veicolo**.

**N.B:** Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente e sul Modulo di Inclusione sottoscritto dall'Assicurato.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da:
1. Autovettura ad uso privato oppure da locare con o senza Conducente;
  2. Autocarri/Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico conto proprio;
  3. Autocarri/Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico conto terzi;
  4. Autocarri/Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico da locare con conducente;
  5. Autocarri/Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico da locare senza conducente.

I veicoli dal n. 2 al n. 5, perché possano essere assicurati, devono rientrare nei limiti dei 35 quintali di peso complessivo a pieno carico.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

! L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice delle Assicurazioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'assicurazione non è operante per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul Veicolo indicato nel Modulo di Inclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 26 punto 2 delle Condizioni di Assicurazione.

Salvo che non sia diversamente convenuto, l'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del Sinistro si trovava alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente;
- in caso di danni verificatisi durante la sosta del Veicolo in area privata;
- per i danni comunque cagionati nelle Aree aeroportuali.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme eventualmente pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

! **All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.**



## DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ La copertura assicurativa vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.

La copertura assicurativa vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa rilasciata, su richiesta, dall'Impresa. Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. L'Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. L'Impresa, qualora sia applicabile la normativa prevista dall'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall'Art. 170 bis del d.lgs 209/2005, risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.



## CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e/o l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento da parte del Contraente del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o annuale con frazione di anno. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c..

Il pagamento potrà avvenire per il tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio, che viene corrisposto dal Contraente, è già comprensivo di imposte.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto assicurativo ha durata annuale o annuale con frazione di anno, così come risultante dal Modulo di Polizza. È escluso qualsiasi tacito rinnovo del contratto di assicurazione.

La singola Applicazione ha una durata inderogabilmente pari a sei mesi e, risultando stipulata senza tacito rinnovo, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, senza necessità di disdetta.



## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto assicurativo ha durata annuale o annuale con frazione di anno e cessa alla sua naturale scadenza. È quindi escluso qualsiasi tacito rinnovo.

La singola Applicazione ha una durata inderogabilmente pari a sei mesi e, risultando stipulata senza tacito rinnovo, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, senza necessità di disdetta.

**ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE**  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)  
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Nobis Sei  
Versione n. 1 di Marzo 2021 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**, con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet [www.nobis.it](http://www.nobis.it), e-mail: [assicurazioni@nobis.it](mailto:assicurazioni@nobis.it), PEC: [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

**Esercizio 2019**

**Bilancio approvato il 30/04/2020**

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 58.796.752 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 19.680.981.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 204,04% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,95% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it)

**Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.**



## CHE COSA È ASSICURATO?

Il prodotto "Nobis Sei" tutela l'Assicurato dai rischi connessi alla Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi di legge. La portata della garanzia è stata specificata all'interno del Dip Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente e sul Modulo di Inclusioni sottoscritto dall'Assicurato.

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

-	Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Nobis Sei.
---	--

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

-	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base.
---	--



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

<b>Rischi esclusi</b>	I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.
-----------------------	---



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

In aggiunta a quanto è già stato dettagliato all'interno del Dip Base, si riportano di seguito le ulteriori e principali esclusioni relative alla garanzia "Responsabilità Civile della Circolazione".

<b>Responsabilità Civile della Circolazione</b>	<p>L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro.</p> <p>Sono esclusi anche i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;</li> <li>il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;</li> <li>ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).</li> </ol> <p>Al presente contratto di assicurazione si applica una Franchigia fissa ed assoluta di € 30,00 per ogni Sinistro con responsabilità (principale o paritaria). Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. L'Impresa conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui l'ammontare della richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della Franchigia indicata nel Contratto di Assicurazione.</p>
---	---

Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal Contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), limiti ed eventuali franchigie o scoperti identificati nel Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente e nel Modulo di Inclusioni sottoscritto dall'Assicurato.



## CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p>In caso di Sinistro, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile e dell'articolo 143 del Codice delle Assicurazioni, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e alla Direzione Sinistri di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino, E-mail <a href="mailto:sinistrirca@nobis.it">sinistrirca@nobis.it</a>) entro 3 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora, le cause del sinistro, le modalità del fatto, l'entità del danno, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.</p> <p>Alla denuncia del sinistro dovrà essere allegato, se compilato, il modulo di constatazione amichevole (c.d. CAI o Modulo Blu).</p> <p>Qualora trovi applicazione la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi degli articoli 149, 149 bis e 150 del Codice delle Assicurazioni, la richiesta di risarcimento deve essere presentata entro 3 giorni dall'evento, oppure immediatamente da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino) con lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C. o tramite fax al n. +39.039.6890794 o tramite posta elettronica all'indirizzo <a href="mailto:sinistrirca@nobis.it">sinistrirca@nobis.it</a>, ovvero potrà essere presentata all'Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto.</p> <p>Il presente Contratto di Assicurazione prevede la formula del Risarcimento del danno in forma specifica, in applicazione del quale, in caso di sinistro gestito secondo la procedura di Indennizzo Diretto, l'Assicurato è obbligato a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa, pena l'applicazione della penale prevista nel contratto di assicurazione.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa. L'assicurato potrà verificare sul sito dell'Impresa (<a href="http://www.nobis.it">www.nobis.it</a>) l'elenco delle Strutture Convenzionate e gli eventuali aggiornamenti.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.</p> <p><b>Prescrizione:</b> ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, <b>possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</b></p> <p><b>Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.</b></p> <p><b>Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</b></p>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p>Nei casi in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, accertato il diritto dell'Assicurato di percepire l'indennizzo secondo i termini di Polizza, l'Impresa procede al pagamento dell'indennizzo entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data in cui questa ha ricevuto l'accettazione da parte del destinatario dell'offerta risarcitoria.</p> <p>Nei casi in cui non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa deve formulare l'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non formularla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni a cose da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).</p> <p>In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego - deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del Codice.</p> <p>L'Impresa procede al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione.</p> <p>Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 148 del Codice.</p>



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

<b>Premio</b>	<p>Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.</p> <p>L'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettate dall'eventuale intermediario comunque inteso.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte.</p> <p>Trattandosi di polizza omaggiata dal Contraente, il premio assicurativo viene corrisposto da quest'ultimo. L'Assicurato, pertanto, non sostiene alcun costo.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>Il contratto di assicurazione prevede forme di rimborso del premio pagato e non goduto in caso di trasferimento della proprietà del veicolo, furto, rapina o appropriazione indebita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo.</p>



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

<b>Durata</b>	Il presente contratto ha durata annuale o annuale con frazione di anno, così come risultante dal Modulo di Polizza. È escluso qualsiasi tacito rinnovo del contratto di assicurazione. La singola copertura assicurativa (i.e. l'Applicazione) ha una durata inderogabilmente pari a sei mesi e, risultando stipulata senza tacito rinnovo, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, senza necessità di disdetta.
<b>Sospensione</b>	Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.



## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;</li> <li>• di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza;</li> <li>• di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviato, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole;</li> <li>• nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell'impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.</li> </ul>
<b>Risoluzione</b>	L'Assicurato può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, alienazione o Furto dell'autoveicolo.</li> </ul>



## A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto alle persone proprietarie dei veicoli così come descritti nel Glossario delle Condizioni di Assicurazione.



## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Il Contraente al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.  
Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il ramo 10 (RC Autoveicoli) è pari al 10,88%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**

<b>SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI</b> .....	<b>1</b>
<b>SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio .....	3
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	3
Art. 3 – Polizza collettiva ad inclusione.....	3
Art. 4 – Comunicazione per l’operatività della polizza.....	3
Art. 5 – Validità .....	3
Art. 5 Bis – Informativa in corso di contratto.....	3
Art. 6 – Attestazione sullo stato del rischio – Classe di merito.....	3
Art. 7 – Durata del contratto.....	3
Art. 8 – Durata delle singole applicazioni.....	4
Art. 9 – Validità territoriale.....	4
Art. 10 – Oneri fiscali.....	4
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge .....	4
Art. 12 – Trasferimento della proprietà del veicolo .....	4
Art. 13 – Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.....	4
Art. 14 – Distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo.....	4
Art. 15 – Modifiche delle garanzie.....	5
Art. 16 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni.....	5
Art. 16 Bis – Incidenti stradali con controparti estere.....	5
Art. 17 – Premio.....	5
Art. 18 – Determinazione del premio .....	5
Art. 19 – Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro .....	5
Art. 20 – Gestione delle vertenze .....	5
Art. 21 – Sostituzione del certificato – Duplicato di polizza .....	6
Art. 21 Bis – Accesso agli atti dell’impresa .....	6
Art. 22 – Polizze vincolate .....	6
Art. 23 – Cessione del credito.....	6
Art. 24 – Foro competente.....	6
Art. 25 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto .....	6
<b>SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE</b> .....	<b>7</b>
<b>CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE</b> .....	<b>7</b>
Art. 26 – Oggetto dell’assicurazione .....	7
Art. 27 – Esclusioni e rivalsa.....	7
Art. 28 – Qualifica di terzi, soggetti esclusi.....	7
Art. 29 – Franchigia .....	8
Art. 30 – Risarcimento del danno in forma specifica.....	8
<b>SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO</b> .....	<b>9</b>
Art. 31 – Denuncia del sinistro .....	9
Art. 32 – Liquidazione del danno .....	9
<b>APPENDICE NORMATIVA</b> .....	<b>10</b>
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) .....	13

## SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento, si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

**APPLICAZIONE:** documento attestante la posizione amministrativa del singolo Assicurato che viene incluso nella copertura assicurativa;

**AREE AEROPORTUALI:** aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

**ASSICURATO:** il soggetto che sottoscrive il Modulo di Inclusionione ed il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione;

**AUTOVETTURA "KM ZERO":** autovettura immatricolata dalla casa automobilistica o dal concessionario che non abbia percorso più di 100 km;

**AUTORIPARATORE CONVENZIONATO (STRUTTURA CONVENZIONATA):** autofficina convenzionata con l'Impresa o con altra azienda eventualmente preposta da quest'ultima;

**AUTOVETTURA:** autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

**C.D.A.:** Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);

**C.D.S.:** Codice della Strada;

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE:** documento rilasciato all'Assicurato comprovante l'attivazione della copertura assicurativa di responsabilità civile obbligatoria;

**COASSICURAZIONE:** ripartizione del medesimo Rischio fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi;

**CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice):** il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005;

**CONSAP:** La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – [www.consap.it](http://www.consap.it));

**CONTRAENTE:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto il Contraente è il concessionario auto che ha sottoscritto il contratto;

**DENUNCIA (DI SINISTRO):** la comunicazione di avvenuto sinistro che viene trasmessa all'Impresa dall'Assicurato;

**FAMILIARE CONVIVENTE:** il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia;

**FRANCHIGIA:** la parte del danno espressa in cifre che rimane a carico, in solido, dell'Assicurato e del Contraente;

**IMPRESA:** Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

**INDENNIZZO DIRETTO/RISARCIMENTO DIRETTO:** procedura liquidativa, introdotta dal DPR 254/2006, che consente al soggetto che subisce un danno a seguito di un incidente stradale di richiedere il risarcimento direttamente alla propria Compagnia di assicurazioni anziché a quella della controparte;

**INTERMEDIARIO:** la persona fisica o giuridica regolarmente iscritta al R.U.I., che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa;

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

**LEASING:** contratto di locazione in cui il Locatore concede in godimento al Locatario il Veicolo, dietro il corrispettivo di un canone periodico;

**LOCATARIO:** l'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione;

**MASSIMALE:** il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile;

**MODULO DI INCLUSIONE:** il documento sottoscritto dall'Assicurato che comprova l'inclusione dello stesso nella garanzia assicurativa prevista dal presente contratto di assicurazione;

**MODULO DI POLIZZA:** il documento sottoscritto dal Contraente che prova l'esistenza del presente contratto;

**NORME TARIFFARIE:** le norme elaborate dall'Impresa che disciplinano le modalità di applicazione delle tariffe, degli sconti, degli aumenti e dei Premi;

**PARTI:** si intende congiuntamente l'Impresa, il Contraente e l'Assicurato;

**PERIODO DI ASSICURAZIONE:** periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa. Relativamente al presente contratto il periodo di assicurazione – e, quindi, la durata della singola applicazione – è inderogabilmente pari a 6 mesi;

**PREMIO:** somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Impresa per l'operatività del contratto di assicurazione e della garanzia assicurativa in esso prevista. Trattandosi di polizza assicurativa omaggiata, il Premio non viene corrisposto dall'Assicurato ma dal Contraente che, pertanto, sopporta integralmente ogni onere economico connesso al presente contratto;

**PROPRIETARIO DEL VEICOLO:** colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo;

**RESPONSABILITÀ PARITARIA:** ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti;

**RESPONSABILITÀ PRINCIPALE:** nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti;

**RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA:** il ripristino del Veicolo nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi. Il ripristino viene effettuato direttamente dall'Impresa per il tramite di autofficine convenzionate;

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il Sinistro;

**SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**TARIFFA:** la tariffa dell'Impresa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione;

**TERZI:** soggetti non ricompresi nella portata applicativa dell'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni e che, pertanto, possono accedere ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione;

**VEICOLO:** l'Autovettura ad uso privato oppure da locare con o senza Conducente, nonché le seguenti tipologie di veicoli, purché rientranti nel limite di 35 quintali di peso complessivo a pieno carico:

- Autocarri/Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico conto proprio;
- Autocarri/Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico conto terzi;
- Autocarri/Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico da locare con conducente;
- Autocarri/Autoveicoli ad uso speciale e/o specifico da locare senza conducente.

***Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.***

Il Rappresentante legale  
Dr. Giorgio Introvigne



## SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Nobis Sei, Mod. NBS.RCA.2015.001-2021.001 ed. 2021-03 – Ultimo aggiornamento 01/03/2021

**In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.**

### Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

In caso di mancata comunicazione della variazione del rischio, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

### Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### Art. 3 – POLIZZA COLLETTIVA AD INCLUSIONE

La copertura assicurativa prestata dal presente contratto di assicurazione è rilasciata in forma collettiva in favore del Contraente ed opera a beneficio dell'Assicurato, il quale non sosterrà alcun onere economico trattandosi di polizza omaggiata dal Contraente stesso.

Per ciascun Assicurato l'Impresa emetterà un'Applicazione attestante i dati anagrafici dello stesso, il veicolo in copertura, l'inclusione in copertura e la durata di quest'ultima.

Resta inteso che il Contraente s'impegna a corrispondere all'Intermediario che ha in carico il contratto il premio per ciascuna Applicazione. L'Intermediario è autorizzato a rilasciare per ciascun veicolo assicurato il Certificato e la Carta verde, nei modi e nei termini previsti dalla Legge.

La copertura relativa a ciascuna Applicazione ha effetto dalle ore 24.00 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in ciascun Modulo di Inclusione se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento è stato effettuato.

**Il mancato pagamento corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall'Impresa.**

### Art. 4 – COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Il Contraente provvederà a comunicare all'Impresa i seguenti dati relativi alle Applicazioni oggetto di inclusione:

- Targa del veicolo;
- Marca e Modello del veicolo;
- Dati anagrafici e Residenza dell'Assicurato;
- Codice fiscale o Partita IVA dell'Assicurato;
- Valore del veicolo;
- Inizio/Fine della copertura;
- Altri dati risultanti dal Modulo di Inclusione.

tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa od altri canali concordati.

Resta espressamente inteso tra le Parti che l'omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata all'Impresa la quale, fermo quanto disposto dall'Art. 3, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e pagamento delle spese legali.

### Art. 5 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dal presente Set Informativo, dal Modulo di Polizza e dal Modulo di Inclusione.

### Art. 5 Bis – INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

L'Impresa si impegna a mettere a disposizione del Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza della singola Applicazione, una comunicazione riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

### Art. 6 – ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO

L'Impresa non rilascia l'Attestazione sullo stato del rischio in quanto le singole Applicazioni, facenti capo al presente contratto, hanno durata inferiore all'anno.

### Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata annuale o annuale con frazione di anno, così come risultante dal Modulo di Polizza. È escluso qualsiasi tacito rinnovo del contratto di assicurazione.

#### **Art. 8 - DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI**

La singola Applicazione ha una durata inderogabilmente pari a sei mesi e, risultando stipulata senza tacito rinnovo, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza, senza necessità di disdetta.

Fermo quanto sopra, la copertura assicurativa relativa alla singola Applicazione rimarrà operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza dell'Applicazione medesima o, se precedente, sino alla data di decorrenza di un nuovo contratto di assicurazione per il medesimo rischio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato all'interno di ciascun Modulo di Inclusione se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

#### **Art. 9 - VALIDITÀ TERRITORIALE**

La copertura assicurativa vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera.

La copertura assicurativa vale altresì per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde rilasciata, su richiesta, dall'Impresa. Per la circolazione all'estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile dei veicoli in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, salvo le eventuali maggiori garanzie previste dalla polizza. L'Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. L'Impresa, qualora sia applicabile la normativa prevista dall'Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile in materia di sospensione di garanzia o quella prevista alla scadenza contrattuale dall'Art. 170 bis del d.lgs 209/2005, risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, a condizione che al momento del sinistro il rischio non sia assicurato presso altra Impresa.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessi di avere validità ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'uso del documento successivamente alla data di cessazione o sospensione della polizza è pertanto illecito.

#### **Art. 10 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente.

#### **Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

#### **Art. 12 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO**

Il Contraente e/o l'Assicurato (anche per il tramite del Contraente) sono tenuti a comunicare immediatamente all'Impresa l'eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato, fornendone idonea documentazione. In tal caso la singola Applicazione si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e l'Assicurato deve restituire all'Impresa il certificato di assicurazione e la Carta Verde. L'Impresa rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/180 del Premio del periodo assicurativo in corso, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.

La singola Applicazione si risolve, senza rimborso di Premio, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all'Intermediario o all'Impresa il certificato di assicurazione e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, dal momento della consegna in conto vendita del Veicolo.

#### **Art. 13 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO**

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

L'Assicurato deve inoltre consegnare all'Impresa copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

La singola Applicazione si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e l'Impresa procederà a rimborsare al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/180 del Premio del periodo assicurativo in corso, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua.

#### **Art. 14 - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO**

Nel caso di cessazione del Rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo oggetto di assicurazione, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde all'Intermediario al quale è assegnato il contratto.

L'Assicurato deve inoltre consegnare all'Impresa:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del Veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Al verificarsi degli eventi di cui al presente articolo, l'Impresa procederà a rimborsare al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/180 del Premio del periodo assicurativo in corso, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua.

## **Art. 15 – MODIFICHE DELLE GARANZIE**

Ogni modifica delle presenti garanzie deve risultare da atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.

## **Art. 16 – FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Il presente Set Informativo, il Modulo di Polizza e il Modulo di Inclusione firmati sono i soli documenti che attestano le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.

Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o p.e.c. indirizzata all'Impresa.

## **Art. 16 Bis – INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE**

Fermi gli obblighi in capo all'Assicurato, in ordine alle modalità di denuncia presso l'Impresa, in caso di incidente stradale avvenuto in Italia con Veicolo immatricolato all'estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'Assicurato deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 20145 Milano, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell'art. 125 del Codice.

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta a:

**CONSAP Spa - Centro di Informazione Italiano**  
**Fax: 06.85796270**  
**e-mail: richieste.centro@consap.it**

indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del Veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, Impresa di assicurazione del Veicolo responsabile del Sinistro, se nota).

N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un Veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il Veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).

Per maggiori dettagli si rimanda ai siti della CONSAP e dell'UCI, ricordando che nel caso in cui l'assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla CONSAP che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.

In caso di Sinistro avvenuto con Veicolo:

- non assicurato o non identificato, ovvero
- posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente,

la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

## **Art. 17 – PREMIO**

Il Premio per ciascun Veicolo assicurato viene corrisposto all'Impresa dal Contraente ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute all'Intermediario.

Il Premio relativo a ciascun Veicolo assicurato viene corrisposto in un'unica soluzione e non è prevista la possibilità di frazionarlo in più rate.

Il pagamento va eseguito presso l'Intermediario al quale è assegnato il contratto, che è autorizzato a rilasciare, per ciascun Veicolo assicurato, il certificato di assicurazione e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Nel caso di cessazione del Rischio, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di Premio pagato, al netto di imposte e contributi, relativo al periodo residuo non goduto.

## **Art. 18 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sul Modulo di Inclusione, con riferimento al Veicolo assicurato ed al suo utilizzo.

## **ART. 19 – FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO**

Tale possibilità non è prevista in quanto il contratto prevede unicamente la forma tariffaria "Franchigia".

## **Art. 20 – GESTIONE DELLE VERTENZE**

L'Impresa assume, **fino a quando ne ha interesse** ed a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino a quando i danneggiati siano stati tacitati del loro diritto risarcitorio.

**L'Impresa non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.**

**L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora l'Impresa lo richieda espressamente.**

#### **Art. 21 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO – DUPLICATO DI POLIZZA**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del Certificato di Assicurazione per la reimmatricolazione dello stesso Veicolo assicurato, l'Impresa vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il Certificato di Assicurazione si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto meno per causa giustificata, l'Impresa rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato stesso.

Se la perdita del Certificato di Assicurazione sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, l'Impresa rilascia un duplicato o una copia a spese dell'Assicurato.

Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

#### **Art. 21 Bis – ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA**

Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.

Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall'articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.

In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008.

Ci si limita qui a ricordare che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all'Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l'individuazione.

L'Impresa deve comunicare al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d'accesso entro quindici giorni dalla ricezione.

L'Impresa comunica al richiedente l'atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell'ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l'accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l'Impresa Gestionaria.

#### **Art. 22 – POLIZZE VINCOLATE**

Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata, sino alla sua scadenza, a favore dell'Ente vincolatario. L'Impresa si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente vincolatario;
- comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo assicurato entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 1891, 2° comma, del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario del Veicolo; pertanto, la relativa quietanza liberatoria verrà sottoscritta dall'Ente medesimo; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

#### **Art. 23 – CESSIONE DEL CREDITO**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 del codice civile, l'Assicurato e il Contraente non potranno cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione, salvo preventivo consenso dell'Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando l'Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte dell'Impresa, l'Assicurato potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto.**

Tale consenso si intende già prestato, da parte dell'Impresa, nel caso di riparazione del Veicolo presso un Autoriparatore convenzionato con l'Impresa o con altra azienda eventualmente preposta dalla stessa.

#### **Art. 24 – FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza, o della Sede Legale, dell'Assicurato; in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 25 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

## SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in un unico capitolo (*Responsabilità Civile della Circolazione*) che disciplina la garanzia oggetto della presente Assicurazione, incluse le relative prestazioni, i limiti e le esclusioni.

### CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

#### Art. 26 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.

L'assicurazione opera anche per:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione**;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, **purché conseguenti alla circolazione del Veicolo**.

**Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 3, i Massimali convenuti sono destinati in via preliminare a soddisfare le richieste di risarcimento relative a fattispecie di danno ricomprese nella operatività della copertura assicurativa obbligatoria e, per la parte eventualmente eccedente, ai risarcimenti dovuti sulla base delle sopra richiamate estensioni.** Le suddette estensioni di garanzia sono sempre operanti.

#### Art. 27 – ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice delle Assicurazioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'assicurazione non è operante per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul Veicolo indicato nel Modulo di Inclusione, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 26 punto 2.

Salvo che non sia diversamente convenuto, l'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di Veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del Sinistro si trovava alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente;
- in caso di danni verificatisi durante la sosta del Veicolo in area privata;
- per i danni comunque cagionati nelle Aree aeroportuali.

**Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme eventualmente pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.**

L'Impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il conducente non era ancora abilitato alla guida, ma è documentato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata**;
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Veicolo assicurato**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.**

#### Art. 28 – QUALIFICA DI TERZI, SOGGETTI ESCLUSI

L'Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro.

Sono esclusi anche i soli Danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).

#### Art. 29 - FRANCHIGIA

Al presente contratto di assicurazione si applica una Franchigia fissa ed assoluta di € 30,00 per ogni Sinistro con responsabilità (principale o paritaria). Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. L'Impresa conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso in cui l'ammontare della richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della Franchigia indicata nel Contratto di Assicurazione.

#### Art. 30 - RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA

- a) Il presente Contratto di Assicurazione prevede la formula del Risarcimento del danno in forma specifica, in applicazione del quale il Contraente beneficia di una riduzione del Premio, già inclusa nella Tariffa.
- b) In caso di sinistro:
- con danni a cose o con danni a cose e persone, ma in quest'ultimo caso limitatamente alle cose,
  - totalmente risarcibile,
  - gestito secondo la procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli artt. 149, 149 bis e 150 del Codice delle Assicurazioni,
- l'Assicurato si impegna a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con l'Impresa o con altra società eventualmente preposta dall'Impresa stessa.** Si ha sinistro totalmente risarcibile nel caso l'Assicurato - sulla base degli elementi acquisiti - risulti esente da ogni responsabilità.

Sul sito internet dell'Impresa ([www.nobis.it](http://www.nobis.it)) l'Assicurato potrà trovare l'elenco degli Autoriparatori convenzionati, con i relativi riferimenti. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958.

L'Impresa, nel caso in cui l'Assicurato - al verificarsi di un sinistro avente tutte le caratteristiche elencate ai punti a) e b) - non faccia eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore Convenzionato con l'Impresa o con altra azienda eventualmente preposta dall'Impresa stessa:

- **avrà diritto ad esigere dall'Assicurato, a titolo di penale forfettizzata per inadempimento, il pagamento di un importo pari al 20% del risarcimento, con il minimo di euro 500,00 e con il massimo di euro 750,00, che il Contraente autorizza sin d'ora a detrarre dall'importo dovuto per la liquidazione del sinistro;**
- **corrisponderà all'Assicurato un risarcimento pari alla somma che avrebbe sostenuto se la riparazione del veicolo fosse stata affidata ad un Autoriparatore convenzionato.**

Sul sito internet dell'Impresa ([www.nobis.it](http://www.nobis.it)), nell'apposita Area Clienti, l'Assicurato potrà trovare in maniera dettagliata l'elencazione dei costi relativi alle spese amministrative e gestionali nonché le tariffe che vengono riconosciute agli Autoriparatori convenzionati. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958.

- c) Nel caso in cui l'Autoriparatore Convenzionato più vicino alla residenza dell'Assicurato si trovi ad una distanza maggiore di 20 km extraurbani (o 4 km se in città) oppure nel caso in cui il Veicolo non sia nelle condizioni di raggiungere autonomamente l'Autoriparatore convenzionato, l'Impresa potrà offrire all'Assicurato, previo accordo e senza alcun costo aggiuntivo, il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio" al fine di ricoverare il Veicolo in una Struttura convenzionata. L'Assicurato dovrà contattare il n. verde 800.196.958 per individuare l'Autoriparatore più vicino alla propria residenza ed eventualmente per richiedere il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio".
- Qualora, al verificarsi delle condizioni di cui al presente punto c), l'Impresa non offra il servizio "ritiro e riconsegna a domicilio", l'Assicurato avrà facoltà di provvedere alle riparazioni ricorrendo ad una struttura diversa da quelle convenzionate, senza addebito di alcuna penale.
- d) Resta inteso che in caso di perdita totale del Veicolo a seguito di Sinistro, l'Impresa, anche tramite Struttura convenzionata, ne darà avviso all'Assicurato ponendo a sua disposizione l'equivalente in denaro del bene danneggiato e non più ripristinabile.

Si ha perdita totale quando il danno - accertato sulla base della valutazione tecnica di incaricato dell'Impresa - equivale o supera il valore commerciale (riferimento Quattroruote) del Veicolo al momento del Sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un Veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.

## SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

### Art. 31 – DENUNCIA DEL SINISTRO

- a) In caso di Sinistro, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile e dell'articolo 143 del Codice delle Assicurazioni, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e alla Direzione Sinistri di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino, E-mail [sinistrirca@nobis.it](mailto:sinistrirca@nobis.it)) entro 3 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora, le cause del sinistro, le modalità del fatto, l'entità del danno, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

**Alla denuncia del sinistro dovrà essere allegato, se compilato, il modulo di constatazione amichevole (c.d. CAI o Modulo Blu).**

- b) Qualora trovi applicazione la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi degli articoli 149, 149 bis e 150 del Codice delle Assicurazioni, la richiesta di risarcimento deve essere presentata entro 3 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Lanzo, 29 10071 Borgaro Torinese - Torino) con lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C. o tramite fax al n. +39.039.6890794 o tramite posta elettronica all'indirizzo [sinistrirca@nobis.it](mailto:sinistrirca@nobis.it), ovvero potrà essere presentata all'Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto.

In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo di "Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro", conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008 e successive modifiche. La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all'Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall'Italia) o il numero +39.039.9890017 (dall'estero).

La Denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.

È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all'indirizzo mail [sinistrirca@nobis.it](mailto:sinistrirca@nobis.it) o tramite fax al n. +39.039.6890794.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per l'Impresa gravi pregiudizi economici e per questa ragione la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

### Art. 32 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Nei casi in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, accertato il diritto dell'Assicurato di percepire l'indennizzo secondo i termini di Polizza, l'Impresa procede al pagamento dell'indennizzo entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data in cui questa ha ricevuto l'accettazione da parte del destinatario dell'offerta risarcitoria.

Nei casi in cui non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa deve formulare l'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non formularla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni a cose da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti). In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego - deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del Codice.

L'Impresa procede al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 148 del Codice.

#### Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Reclami

Centro Direzionale Colleoni

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6890432 - [reclami@nobis.it](mailto:reclami@nobis.it)

#### in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA (RM)

#### Gestione dei rapporti assicurativi via web

L'Assicurato e/o il Contraente può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it) la voce "Richiedi le tue credenziali" e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- Le coperture assicurative in essere;
- Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero: 039-9890714.

**Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).**

#### Importante!

In ogni caso di sinistro, insieme alla documentazione, l'Assicurato/Contraente deve inviare all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

## APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

### CODICE CIVILE

#### **Art. 1260 – Cedibilità dei crediti**

*Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.*

*Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.*

#### **Art. 1341 – Condizioni generali di contratto**

*Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.*

*In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.*

#### **Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari**

*Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.*

*Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.*

#### **Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

*Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.*

*I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.*

*All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.*

*Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.*

#### **Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

*Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.*

*L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.*

*L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.*

*Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.*

#### **Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

*Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.*

*Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.*

#### **Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi**

*Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.*

#### **Art. 1898 – Aggravamento del rischio**

*Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.*

*L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.*

*Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.*

*Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.*

#### **Art. 1901 – Mancato pagamento del premio**

*Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.*

*Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.*

*Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.*

#### **Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

*Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.*

*Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.*

*Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.*

*L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.*

#### **Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

*L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.*

*Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.*

#### **Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

*L'assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.*

*Se l'assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.*

#### **Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

*L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.*

*Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.*

*L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.*

#### **Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile**

*Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.*

*L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.*

*Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.*

*L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.*

#### **Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione**

*Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.*

*Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.*

*Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.*

*La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.*

*La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.*

## CODICE PENALE

### Art. 624 – Furto

*Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.*

*Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.*

### Art. 628 – Rapina

*Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.*

*La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:*

*1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;*

*2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;*

*3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;*

*3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;*

*3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;*

*3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;*

*3-quinq) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.*

*Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.*

*Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

## CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

### Art. 166 – Criteri di redazione

*Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.*

*Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.*

## INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

### 1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

### 2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

### 3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di postvendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

### 4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

### 5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

### 6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
  - soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
  - altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
  - soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
  - società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
  - Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
- Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

### 7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

### 8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi [info@nobis.it](mailto:info@nobis.it) oppure [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).





**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

**Sede Legale:**

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

**Direzione Generale:**

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

**[www.nobis.it](http://www.nobis.it)**

Il presente Set Informativo  
è aggiornato alla data del 01 marzo 2021